**Istituto di Istruzione Superiore**
**IT Minerario "Giorgio Asproni" – ITCG "Enrico Fermi"**

Istituto Tecnico settori Tecnologico ed Economico, Liceo delle Scienze Applicate

C.M. CAIS02700R, C.F. 90036560929, e-mail: cais02700r@istruzione.it

Sede "Is Arruastas": Via G.Falcone, 7 - 09016 Iglesias (CI) - Tel. 0781-24745, Fax 0781-24745
Sede "Giorgio Asproni": Via Roma, 45 - 09016 Iglesias (CI) - Tel. 0781-22502

# Regolamento disciplina per gli studenti

(approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05/10/2020)

Il presente regolamento di disciplina è ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone. Il documento è collegato al Regolamento d'Istituto, al Patto di corresponsabilità e altri specifici regolamenti e documenti fondamentali, approvati dal Consiglio d'Istituto e pubblicati nel sito web della scuola.

## PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. È di fondamentale importanza, però, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di "alleanza educativa".

Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che in primis spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).

Anche gli studenti hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite e un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica. L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale.

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse degli studenti. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente di tutte le attività didattiche che si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo.

## Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ("Statuto degli studenti e delle studentesse") e successive modifiche, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Si è tenuto conto per la stesura anche della normativa (L. 71/2017) sul bullismo e cyberbullismo. Il Regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione; ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'studente. Essi tengono conto della situazione personale dell'allievo al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore dell'Istituto (attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale).

## Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per loro stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## Art. 3 - Comportamenti sanzionabili

1. Si ritiene mancanza disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. In particolare, costituiscono violazione:
   a. ritardi reiterati;
   b. assenze non giustificate;
   c. falsificare la firma dei genitori;
   d. accedere al registro elettronico e compiere operazioni con le credenziali dei genitori;
   e. essere immotivatamente assenti dall'aula durante le lezioni, al cambio dell'ora e durante la ricreazione;
   f. allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del docente;
   g. allontanarsi dalla scuola senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore;
   h. mancanza del materiale didattico occorrente;
   i. mancato rispetto delle consegne a casa;
   j. mancato rispetto delle consegne a scuola;
   k. mancato deposito del proprio telefono cellulare o altri dispositivi elettronici dentro i propri zaini o borse;
   l. disturbo delle attività didattiche, svolte in presenza o in modalità DDI (Didattica Digitale integrata);
   m. trasgressione del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2.
   n. utilizzo del telefono cellulare o di altri apparecchi elettronici senza l'autorizzazione dei docenti;
   o. linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri;
   p. sporcare l'ambiente scolastico;
   q. mancata o non corretta raccolta differenziata dei rifiuti;
   r. sottrazione e/o danneggiamento di materiali, arredi e strutture;
   s. atti di bullismo e cyberbullismo;
   t. offendere con fatti e parole le situazioni di diversità di qualsiasi tipo (religiosa, psicofisica, etnica, culturale, etc.);
   u. reati e compromissione dell'incolumità delle persone, compiuti durante le attività didattiche, PCTO, viaggi d'istruzione, visite guidate, stage, concorsi e altre attività fuori sede;
   v. violazione del divieto di fumo (vedi art. 9);
   w. introduzione e/o uso di sostanze stupefacenti e alcool nelle aree interne ed esterne degli edifici scolastici;
   x. favorire l'ingresso di persone estranee nei locali della scuola o nelle sue pertinenze.
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 6 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 4.

## Art. 4 - Sanzioni

1. richiamo verbale;
2. annotazione disciplinare nel registro elettronico;
3. ammonizione scritta sul registro elettronico; si specifica che per ammonizione scritta si dovrà intendere quella annotata sul registro elettronico con la specifica dicitura "AMMONIZIONE";
4. consegna al docente del telefonino o di altri dispositivi elettronici il cui uso è vietato, e riconsegna degli stessi alla famiglia (o allo studente maggiorenne) al termine delle lezioni;
5. interruzione immediata delle attività di PCTO, del viaggio d'istruzione, visite guidate ecc.;
6. esclusione temporanea dalle attività che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, visite guidate ecc.); nei giorni delle attività, qualora possibile, è richiesta la frequenza dello studente presso la sede scolastica per attività didattiche alternative;
7. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
8. allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni;
9. esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Per le mancanze di cui all'art. 3 lett. p) e r) lo studente è tenuto a rifondere il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

## Art. 5 - Graduatoria delle sanzioni

1. Il richiamo verbale si applica per violazioni lievi, purché non ripetute.
2. L'annotazione disciplinare nel registro elettronico si applica per inosservanze del regolamento quali:
    a. mancate giustificazioni;
    b. ritardi reiterati (fino al limite dei tre a quadrimestre, oltre il quale vedi cfr. comma 3);
    c. negligenza non ripetuta nell'assolvimento dei compiti e nel portare il materiale didattico occorrente;
    d. occupazione dei banchi con zaini o altri oggetti ingombranti dopo primo richiamo verbale;
    e. mancato deposito del proprio telefono cellulare o altro dispositivo elettronico nei propri zaini o borse;
    f. consumo di cibi o bevande (a meno che non vi siano motivi documentati, dopo primo richiamo verbale);
    g. uso non autorizzato dei PC in dotazione nell'aula e nei laboratori e della LIM;
    h. disturbo alla lezione dopo primo richiamo verbale;
    i. allontanamento non autorizzato nei cambi d'ora e durante la ricreazione;
    j. allontanamento dall'aula per motivi diversi da quelli previsti dal Regolamento d'Istituto;
    k. negligenza nella corretta raccolta differenziata dei rifiuti;
    l. altre violazioni non gravi ed episodiche dei regolamenti.

In particolare saranno oggetto di nota disciplinare (e in caso di recidiva o casi gravi di ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni, per cui cfr. comma 3 e 7 di questo art.) la trasgressione del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento del SARS-COV-2, ovvero:

m. violazione dell'obbligo di indossare la mascherina ove previsto, dopo primo richiamo verbale;
n. violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata;
o. violazione del divieto di creare assembramenti;
p. violazione dell'obbligo di seguire i percorsi indicati
q. altre violazioni di quanto contenuto nel suddetto regolamento.

3. L'ammonizione scritta nel registro elettronico si applica per:
   a. utilizzo del cellulare e altri dispositivi elettronici non autorizzati durante la permanenza a scuola;
   b. violazione del divieto di fumo;
   c. effettuazione della ricreazione in aree diverse da quelle stabilite dal Regolamento d'Istituto;
   d. accesso al registro elettronico con credenziali dei genitori o falsificazione della firma dei genitori e manipolazione del libretto personale;
   e. trasgressione grave o non grave ma ripetuta del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento del SARS-COV-2 (in particolare violazione dell'obbligo di indossare la mascherina ove previsto, violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata, violazione del divieto di creare assembramenti, violazione dell'obbligo di seguire i percorsi indicati);
   f. abbigliamento indecoroso;
   g. imbrattamento di banchi, sedie, muri e arredi in genere;
   h. danneggiamento di strutture e attrezzature dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia;
   i. insulti, termini volgari e offensivi tra studenti;
   j. atti o parole che tendono a emarginare o intimidire altri studenti;
   k. favorire l'ingresso di persone estranee nei locali della scuola o nelle sue pertinenze (per infrazioni particolarmente gravi si applicheranno le sanzioni di cui al punto 7 e 8);
   l. reiterazione delle inosservanze del regolamento di cui al punto 2 di questo art.;
   m. ritardi reiterati (oltre il limite dei tre a quadrimestre);
   n. altre violazioni gravi e/o ripetute del regolamento.
4. La consegna del telefono cellulare può riguardare violazioni lievi e gravi, è accompagnata dall'ammonizione scritta nel registro elettronico (oltre che dalla segnalazione del ritiro del dispositivo nello stesso registro) e prevede nei casi particolari specificati al punto 7 di questo art. l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

5. L'interruzione immediata delle attività di PCTO, del viaggio d'istruzione, visite guidate ecc. si applica in caso di mancanze di cui alla lettera u dell'art. 3. In particolare se trattasi di reato o grave comportamento compiuto durante un viaggio d'istruzione lo studente, su decisione del docente accompagnatore e del Dirigente scolastico, e avvisata la famiglia, anticiperà il rientro al proprio domicilio a cura e con spese a carico della famiglia.
6. L'esclusione temporanea dalle attività che si svolgono fuori dalla scuola si applica in tutti i casi in cui, in presenza di numerose annotazioni, ammonizioni o altri provvedimenti disciplinari già irrogati, il dirigente scolastico, il docente coordinatore di classe o il docente accompagnatore (dopo consultazione con il coordinatore di classe), ritengano che lo studente possa essere un ostacolo al regolare svolgimento dell'attività fuori sede.
7. L'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni si dispone in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, quali:
   a. comportamenti violenti, offensivi e lesivi dell'identità dell'Istituzione o dei soggetti a qualunque titolo presenti nella scuola;
   b. grave inosservanza delle disposizioni riguardanti la sicurezza e l'organizzazione scolastica che abbiano recato danno al patrimonio della Scuola o pericolo per la propria o altrui incolumità;
   c. collegamenti con esterni o con compagni di classe tramite telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, anche al fine di alterare le verifiche in corso e i loro risultati;
   d. manipolazione, danneggiamento volontario e sottrazione di documenti e dotazioni elettroniche della scuola (PC, LIM, apparecchiature varie);
   e. riprese non autorizzate della lezione, del docente o di compagni durante tutto il tempo scuola (comprese le attività di Didattica Digitale Integrata) e/o loro diffusione;
   f. atti di bullismo e cyberbullismo e più in generale comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell'altrui dignità personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetti nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica;
   g. introduzione e/o uso di sostanze stupefacenti e alcool nei locali scolastici (per infrazioni particolarmente gravi si applicherà la sanzione di cui al punto 8);
   h. favorire l'ingresso di persone estranee nei locali della scuola o nelle sue pertinenze (per infrazioni particolarmente gravi si applicherà la sanzione di cui al punto 8);
   i. reiterazioni dei comportamenti elencati al punto 3 di questo art. e conseguente accumulo di annotazioni disciplinari e ammonizioni scritte. In particolare porterà all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni la trasgressione particolarmente grave o ripetuta più volte del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento del SARS-COV-2.
8. L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni si dispone in presenza di reati o di azioni che abbiano comportato grave pericolo per l'incolumità delle persone.
9. Per gli stessi motivi del punto 8 di questo art. la sanzione può comportare anche l'esclusione dagli scrutini finali o dall'Esame di Stato.

## Art. 6 - Organi competenti ad irrogare la sanzione

1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni di cui all'art. 4, dal comma 1 al comma 6.
2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni di cui all'art. 4, dal comma 1 al comma 6.
3. Il Consiglio di Classe può irrogare la sanzione di cui all'art. 4, comma 7.
4. Il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di Classe, può irrogare le sanzioni di cui all'art. 4, dal comma 8 al comma 9.

## Art. 7 - Procedimento disciplinare

1. Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i rappresentanti degli studenti e dei genitori.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato a esporre le proprie ragioni.
3. In caso di gravi mancanze disciplinari che possano determinare l'allontanamento dalla Comunità scolastica o il risarcimento di un danno, di tali provvedimenti saranno immediatamente informati i genitori.
4. Il Consiglio di Classe assume le sue decisioni durante una seduta appositamente convocata, alla presenza dello studente e dei genitori (se lo studente è minorenne).
5. La sanzione disciplinare prevista all'art. 5, comma 7 è irrogata a conclusione di un procedimento articolato come segue:
   a. contestazione dei fatti da parte di un docente o del Dirigente Scolastico;
   b. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente e ascolto dei genitori (se presenti);
   c. decisione.
6. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
7. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire l'allontanamento dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica (cfr. art. 1, comma 5).
8. In caso di sanzione con allontanamento, il Dirigente Scolastico o un suo delegato darà tempestiva comunicazione ai genitori.

## Art. 8 – Organo di garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

3. Svolge il ruolo di Rappresentante dei docenti il primo eletto per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante dei genitori il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante degli studenti il primo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
4. In caso di rinuncia o decadenza del rappresentante dei genitori e del rappresentante degli studenti subentrerà il secondo candidato eletto e in caso di ulteriore rinuncia o decadenza si procederà con i successivi eletti. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive.
5. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

## Art. 9 - Divieto di fumo

1. I rischi relativi al fumo riguardano sia la salute che la sicurezza dei locali. La violazione pertanto del divieto di fumo nei locali scolastici e relative pertinenze, anche esterne (giardini, cortili, ecc.), comporta sanzioni sia di tipo disciplinare (vedi punti precedenti), sia di tipo amministrativo, con denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, nonché all'Ispettorato del lavoro, in quanto tutti i soggetti presenti nell'Istituto (Docenti, Studenti, personale A.T.A.) vanno tutelati dall'assunzione passiva del fumo.

## TABELLA RIEPILOGATIVA in base agli art. 4, 5 e 6 del presente regolamento

| INFRAZIONE | SANZIONE | SOGGETTO SANZIONANTE |
|---|---|---|
| violazioni lievi, purché non ripetute | Richiamo verbale | Dirigente Scolastico o Docente |
| mancate giustificazioni | Annotazione disciplinare nel registro elettronico | Dirigente Scolastico o Docente |
| ritardi reiterati (fino al limite dei tre a quadrimestre) | | |
| negligenza non ripetuta nell'assolvimento dei compiti e nel portare il materiale didattico occorrente | | |
| occupazione dei banchi con zaini o altri oggetti ingombranti dopo primo richiamo verbale | | |
| mancato deposito del proprio telefono cellulare o altro dispositivo elettronico nei propri zaini o borse | | |
| consumo di cibi o bevande (a meno che non vi siano motivi documentati) dopo primo richiamo verbale | | |
| uso non autorizzato dei PC in dotazione nell'aula e nei laboratori e della LIM | | |
| disturbo alla lezione dopo primo richiamo verbale | | |
| trasgressione non grave del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento del SARS-COV-2, dopo primo richiamo verbale, ovvero:<br>• violazione dell'obbligo di indossare la mascherina ove previsto, dopo primo richiamo verbale,<br>• violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata,<br>• violazione del divieto di creare assembramenti,<br>• violazione dell'obbligo di seguire i percorsi indicati<br>• altre violazioni di quanto contenuto nel suddetto regolamento | | |
| allontanamento non autorizzato nei cambi d'ora e durante la ricreazione | | |
| allontanamento dall'aula per motivi diversi da quelli previsti dal Regolamento d'Istituto | | |
| negligenza nella corretta raccolta differenziata dei rifiuti | | |

| | | |
|---|---|---|
| altre violazioni non gravi ed episodiche dei regolamenti | | |
| utilizzo del cellulare e altri dispositivi elettronici non autorizzati durante la permanenza a scuola | Ammonizione | Dirigente Scolastico o Docente |
| violazione del divieto di fumo | | |
| effettuazione della ricreazione in aree diverse da quelle stabilite dal Regolamento d'Istituto | | |
| accesso al registro elettronico con credenziali dei genitori o falsificazione della firma dei genitori e manipolazione del libretto personale | | |
| trasgressione grave o non grave ma ripetuta del regolamento recante misure di prevenzione e contenimento del SARS-COV-2 ((in particolare violazione dell'obbligo di indossare la mascherina ove previsto, violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata, violazione del divieto di creare assembramenti, violazione dell'obbligo di seguire i percorsi indicati) | | |
| abbigliamento indecoroso | | |
| imbrattamento di banchi, sedie, muri e arredi in genere | | |
| danneggiamento di strutture e attrezzature dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia | | |
| insulti, termini volgari e offensivi tra studenti | | |
| atti o parole che tendono a emarginare o intimidire altri studenti | | |
| favorire l'ingresso di persone estranee nei locali della scuola o nelle sue pertinenze (per infrazioni particolarmente gravi si applicheranno le sanzioni di competenza del Consiglio di Classe o d'Istituto) | Ammonizione | Dirigente Scolastico o Docente |
| ritardi reiterati (oltre il limite dei tre a quadrimestre) | | |
| reiterazione delle inosservanze del regolamento previste per la sanzione dell'annotazione disciplinare | | |
| altre violazioni gravi e/o ripetute del regolamento | | |
| utilizzo del cellulare e altri dispositivi elettronici non autorizzati durante la permanenza a scuola | Consegna del telefonino o di altri dispositivi elettronici | Dirigente Scolastico o Docente |
| reati e compromissione dell'incolumità delle persone, compiuti durante le attività didattiche, PCTO, viaggi d'istruzione, visite guidate, stage, concorsi e altre attività fuori sede | Interruzione immediata delle attività di PCTO, del viaggio d'istruzione, visite guidate ecc. | Dirigente Scolastico o Docente |
| In presenza di numerosi provvedimenti disciplinari precedenti, lo studente è ritenuto un ostacolo al | Esclusione temporanea dalle attività che si | Dirigente Scolastico o Docente |

| | | |
|---|---|---|
| regolare svolgimento dell'attività fuori sede | svolgono fuori dalla scuola | |
| comportamenti violenti, offensivi e lesivi dell'identità dell'Istituzione o dei soggetti a qualunque titolo presenti nella scuola | Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni | Consiglio di Classe |
| grave inosservanza delle disposizioni riguardanti la sicurezza e l'organizzazione scolastica che abbiano recato danno al patrimonio della Scuola o pericolo per la propria o altrui incolumità | | |
| collegamenti con esterni o con compagni di classe tramite telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, anche al fine di alterare le verifiche in corso e i loro risultati | | |
| manipolazione, danneggiamento volontario e sottrazione di documenti e dotazioni elettroniche della scuola (PC, LIM, apparecchiature varie) | | |
| riprese non autorizzate della lezione, del docente o di compagni durante tutto il tempo scuola (comprese le attività di Didattica Digitale Integrata) | | |
| atti di bullismo e cyberbullismo e più in generale comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell'altrui dignità personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetti nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica | | |
| introduzione e/o uso di sostanze stupefacenti e alcool nei locali scolastici | | |
| favorire l'ingresso di persone estranee nei locali della scuola o nelle sue pertinenze | | |
| reiterazioni di trasgressione ai regolamenti e conseguente accumulo di annotazioni disciplinari e ammonizioni scritte | | |
| reati o di azioni che abbiano comportato grave pericolo per l'incolumità delle persone | Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni | Consiglio d'Istituto |
| reati o di azioni che abbiano comportato grave pericolo per l'incolumità delle persone | Esclusione dagli scrutini finali o dall'Esame di Stato | Consiglio d'Istituto |

Il Dirigente Scolastico

*Dott.ssa Maria Romina Lai*